

## DOTTRINA

**Fabio Antonacchio**

*Initial coin offering*: riflessi fiscali, antiriciclaggio e di tutela dei mercati finanziari, connessi all'emissione di criptovalute (o crypto-asset) ..... I, 231

Il fenomeno delle *initial coin offering* e, più in generale, la diffusione delle criptovalute (o crypto-asset) come strumento di pagamento e forma di investimento alternativo, stanno assumendo una crescente rilevanza nell'ambito del panorama finanziario internazionale, facendo emergere numerose criticità di carattere applicativo in ambito fiscale, antiriciclaggio e di tutela dei mercati finanziari. Difatti, allo stato, la legislazione vigente in tali comparti appare, in larga parte, inadeguata a regolamentare il comparto e a sanzionare potenziali abusi. Pertanto, nell'ambito del presente contributo, dopo un inquadramento generale del fenomeno, si procederà a individuare le numerose questioni ancora aperte, tentando di prospettare possibili soluzioni interpretative, in attesa del necessario intervento del legislatore.

*The phenomenon of initial coin offerings and, more generally, the diffusion of crypto-currencies (or crypto-assets) as a means of payment and an alternative financial instrument, are taking on increasing importance in the international financial environment, bringing out several critical issues in the tax area, the anti-money laundering regulation and the protection of financial markets. In fact, the current legislation in these sectors largely appears inadequate for regulating the sector and effectively contrasting potential abuses. Therefore, in the described context, after the description of the overall framework, the numerous unsolved questions will be analyzed, trying to elaborate on possible scenarios, even if it certainly urges an effective regulatory intervention.*

**Angelo Contrino**

Gli atti "innominati" a contenuto patrimoniale nell'imposizione di registro: profili ricostruttivi ..... I, 161

Nel saggio, muovendo dalle origini storiche e dal dato testuale odierno, si ricostruisce la nozione di "atti diversi da quelli altrove indicati a contenuto patrimoniale", di cui all'art. 9, Tariffa, Parte I della legge di registro, testandola attraverso il vaglio critico di una serie di atti tipici e atipici – scrutinati, e non, da prassi e giurisprudenza – per giungere, anche alla luce dei risultati di tali disamina, a delimitarne il perimetro interno e i confini esterni.

*This article explores and defines the internal and external limits of the notion "atti diversi da quelli altrove indicate a contenuto patrimoniale" provided by article, 9, Tariff, Part I of the Italian registration tax code. More specifically, starting from an overview of its historical origins and of its wording, the provision*

*at hand is examined in light of a careful and original analysis of a series of acts (both standard and non-standard) that may fall within its scope of application.*

**Francesco d’Ayala Valva e Licia Fiorentini**

Il processo di “semplificazione” dei procedimenti di notificazione. Osservazioni e criticità (nota a Corte cost. n. 175/2018)..... II, 42

La Consulta prende atto del difforme regime di notificazione, previsto dall’art. 26, comma 1, Dpr 602/1973 (notificazione “diretta” da parte dell’Agente della riscossione), rispetto ai comuni procedimenti notificatori, per l’assenza di alcuni adempimenti, tra cui la comunicazione di avvenuta notificazione (cosiddetta “CAN”), ritenuti essenziali, in relazione a questi ultimi. Pur tuttavia, per ragioni di “semplificazione”, ovvero per ragioni di rapidità della riscossione, la stessa afferma la validità dello “speciale” procedimento legale di notificazione e, a fronte di questo evidente *vulnus*, inserisce un “correttivo” giudiziale, qual è la “rimessione in termini”, che mal si adatta ad una effettiva tutela del destinatario.

*The constitutional court adapts to the swaying wishes of the legislator, justifying the reduction of the protections of the addressee of the notification.*

**Francesco Farri**

I principi di capacità contributiva e di uguaglianza alla prova della parziale indeducibilità dell’IMU dal reddito d’impresa (nota a Comm. trib. prov. di Parma n. 271/2018) ..... II, 56

Lo scritto esamina il tema dei rapporti tra principio di capacità contributiva e principio di uguaglianza, alla luce della giurisprudenza costituzionale. I risultati della disamina vengono utilizzati per vagliare la fondatezza dell’ordinanza della Commissione Tributaria Provinciale di Parma che rimette alla Corte Costituzionale la valutazione della costituzionalità della norma che dispone la limitazione alla deducibilità dell’IMU dalle imposte sui redditi; si conclude che i dubbi del giudice rimettente meritano di essere considerati fondati e che la norma in questione merita di essere dichiarata incostituzionale.

*The essay examines the issue about the relationships between the principle of contributory capacity and the principle of equality, at the light of the Italian constitutional jurisprudence. The results of the analysis are used to assess the correctness of the ordinance of the Tax Court of Parma which assigns to the Constitutional Court the assessment of constitutionality of the rule that establishes a deductibility limit of IMU (real estate local tax) from income tax; the conclusion is that the ordinance is correct and that the aforementioned rule should be declared unconstitutional.*

**Giuseppe Ingraio**

Prime considerazioni sul ruolo degli indicatori di affidabilità nel rapporto Fisco-contribuente..... I, 189

L’applicazione degli indicatori di affidabilità ad imprese e professionisti ed il contestuale superamento degli studi di settore segna un punto di svolta nel procedimento di accertamento dei tributi, caratterizzato dall’abbandono di

strumenti presuntivi di rettifica della dichiarazione. La classificazione dei contribuenti in affidabili e non affidabili è finalizzata rispettivamente ad assegnare premialità, ovvero ad aumentare l'indice di rischio di evasione fiscale. Da un lato, però, le premialità previste hanno una rilevanza modesta e difficilmente indurranno piccole imprese e professionisti ad incrementare i componenti positivi di reddito contabilizzati per migliorare il livello di affidabilità. Dall'altro, la possibilità di subire controlli fiscali resta limitata dalle concrete capacità operative degli Uffici.

*The application of the reliability indicators to companies and professionals and the contextual overcoming of the sector studies marks a turning point in the tax assessment procedure, characterized by the abandonment of presumptive instruments for rectification of the declaration. The classification of taxpayers in reliable and unreliable is aimed at awarding bonuses, or to increase the risk of tax evasion. On the one hand, however, the expected awards are of modest importance and will hardly lead small businesses and professionals to increase the positive components of income accounted for in order to improve the level of reliability. On the other hand, the possibility of undergoing fiscal controls remains limited by the concrete operational capabilities of the Offices.*

### **Giuseppe Mercuri**

Deducibilità degli oneri gravanti sui redditi degli immobili: lo strano caso dei canoni di concessione relativi ad immobili posti sugli arenili comunali ..... I, 201

I Comuni costieri spesso consentono ai privati l'utilizzo degli arenili mediante concessione, compatibilmente con ragioni di pubblico interesse. Nel caso in cui il concessionario sia una persona fisica che non versa in regime di impresa, ci si può chiedere se il relativo canone possa essere dedotto ai sensi dell'art. 10 lett. a) del TUIR, quale onere gravante sul reddito degli immobili. Recentemente la giurisprudenza di merito si è occupata della *quaestio iuris*, giungendo tuttavia a conclusioni che sollevano molteplici dubbi. Si richiede, quindi, un approfondimento del tema, muovendo, in prima battuta, da una lettura interdisciplinare della vicenda e, dipoi, volgendo l'attenzione ai concetti tributari che vengono in rilievo nella fattispecie.

*Coastal Municipalities often allow individuals to use the sandy shore by concession, compatibly with reasons of public interest. In the event that the concessionaire is a natural person who is not in the business tax regime, it may be asked whether the concession fee can be deducted by tax base according to article 10, lett. a) of the TUIR, such as a burden on the income of the real estate property. Recently the Italian Courts have dealt with the *quaestio iuris*, however, reaching findings that raise many doubts. Therefore, an in-depth analysis of the topic seems appropriate. In this regard, we shall to move, in first instance, from an interdisciplinary reading of the phenomenon and then paying attention to the tax concepts that are emphasized in this case.*

### **Mario Tenore**

Il regime fiscale dei neo-residenti. Uno sguardo al settore dello sport professionistico..... V, 31

Il regime dei neo-residenti, introdotto dalla legge di bilancio 2017, vuole in Italia attrarre in particolare soggetti che possiedono considerevoli disponibilità

patrimoniali e finanziarie (cd. *high-net-worth-individuals*) e che intendono trasferire la residenza fiscale in Italia. In breve, il regime prevede il pagamento, in via opzionale, di un'imposta sostitutiva pari a euro 100.000 annui con riferimento ai redditi di fonte estera. Ciò premesso, il contributo analizza l'applicazione di tale regime con riferimento agli sportivi professionisti soffermandosi, in particolare, sull'identificazione dei criteri di territorialità rilevanti per stabilire a quali condizioni il reddito – afferente alla prestazione sportiva ovvero ad altre attività (quali ad esempio quelle di sponsorizzazione e/o di sfruttamento del diritto di immagine) – possa considerarsi prodotto all'estero e rientri perciò nel regime di favore. Il contributo analizza inoltre lo scenario nel quale lo sportivo professionista operi per il tramite di un suo veicolo societario (cd. *rent-a-star company*).

*The forfait tax regime, introduced by Budget Law 2017, is aimed at attracting high-net-worth-individuals transferring their tax residence to Italy. In brief, the regime, which is optional, entails a yearly flat tax of 100,000 Euro applicable on foreign-source income. This stated, the contribution analyzes the application of the regime to professional sportspersons focusing, in particular, on the identification of the territoriality criteria that are relevant to determine whether income of sportspersons – related to the performance or to other activities (such as sponsoring and/or image rights activities) – can be considered foreign-source income covered by the regime. The contribution also addresses the scenario in which the sportsperson operates through a rent-a-star company.*

Tutti i lavori presenti nel fascicolo sono stati sottoposti a revisione esterna.